

## SICUREZZA

### SENTENZA CASSAZIONE: PROTEZIONE DALLA CADUTA DALL'ALTO NEI LAVORI IN QUOTA E NEI LAVORI AD ALTEZZA SUPERIORE AI 2 METRI



La Corte di Cassazione ha precisato che i lavori svolti ad un'altezza superiore ai 2 metri richiedono l'adozione di adeguati ponteggi, impalcature, opere provvisorie o comunque protezioni atte ad eliminare i rischi, di caduta di persone o di cose, dall'alto.

Nel caso specifico, un lavoratore stava disarmando un solaio ad un'altezza di 3,60 m dal suolo, quando ad un certo punto è caduto dal ponteggio, alto 1,80 metri, riportando delle lesioni.

Il Tribunale ha dichiarato colpevole il datore di lavoro che, di conseguenza, ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che "non sussisteva il reato di lesioni personali dal momento in cui l'altezza dal suolo, alla quale si stava svolgendo l'attività lavorativa, era inferiore ai 2 metri (1,80 m)".

#### Le decisioni della Corte di Cassazione

Secondo la suprema Corte è emerso che:

- Il ponteggio era costituito da due cavalletti della misura di m 1,80x1,80 su cui era poggiata una sola trave della lunghezza di soli 50 cm;
- Il parapetto predisposto per il ponteggio, in occasione dei lavori in esame, non era stato montato, né vi erano altre forme di protezione;
- Il ponteggio era posto ad un'altezza inferiore a 2 m (per l'esattezza a 1,80 m da terra);
- Il lavoratore infortunato si trovava sul ponteggio intento a disarmare una tavola del solaio mediante l'utilizzo di un piede di porco ed è caduto dal ponteggio.

Secondo la Cassazione "l'allestimento d'impalcature, ponteggi ed altre opere precauzionali per qualsiasi lavoro edilizio da eseguire ad altezza superiore ai 2 m dal suolo, va intesa in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito (3,60 m) e non a quella nella quale si trova il lavoratore (1,80 m)". Secondo la Corte, perciò, si è violata la norma antinfortunistica.